

Note tecniche informative per riparto parziale in favore dei professionisti

Il commissario liquidatore rende noto che i professionisti beneficeranno della quota di riparto previo rilascio di dichiarazione attestante:

-che per i compensi insinuati in relazione all'assistenza e rappresentanza in favore degli assicurati, i medesimi compensi (i) non siano stati pagati, in tutto o in parte dagli assicurati stessi; (i) non abbiano formato oggetto di cessione in tutto o in parte; e ciò dovendo escludere che vi siano ragioni di surroga da parte degli assicurati o di terzi (cessionari) a cui attribuire la quota di riparto. In caso di cessione il professionista che vi ha dato corso dovrà trasmettere documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione;

- se il professionista operi: (i) con regimi fiscali di vantaggio, ad esempio in Regime Forfettario, con conseguente emissione, all'atto del pagamento, di fattura senza indicazione di IVA e senza applicare la ritenuta d'acconto; (i) o per contro con regimi fiscali ordinari da cui derivi l'obbligo, al momento del pagamento e dell'emissione della relativa fattura, di esporre l'IVA e l'applicazione della ritenuta d'acconto; e ciò dovendo verificare se vi siano i presupposti per l'applicazione dei principi cristallizzati con RISOLUZIONE N. 127/E del 3 aprile 2008 dell'Agenzia delle Entrate in merito all'assolvimento degli adempimenti fiscali in caso di pagamento parziale.

In detta ultima ipotesi il pagamento parziale del credito, ovvero in misura corrispondente alla percentuale ripartita, riguardante le prestazioni professionali rese ante procedura concorsuale, ancorché riferito alla sola voce imponibile iscritta tra i crediti privilegiati (e cioè i soli compensi), sotto il profilo fiscale comporterà per i professionisti l'emissione di una fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto in esecuzione del riparto, comprensivo di Iva e soggetto a ritenuta d'acconto, che sarà operata e versata dalla Procedura quale sostituto d'imposta.

-qualora il compenso del professionista sia stato ammesso allo stato passivo in virtù di parcelle/fatture già emesse e di pro forma di parcella, sarà onere del professionista comunicare, contestualmente al rilascio delle sopra riferite dichiarazioni se, avuto riguardo alle modalità concrete di esecuzione del riparto parziale, intenda imputare la somma così ricevuta alle parcelle/fatture già emesse e solo per l'eccedenza ai preavvisi di parcella. In tal caso la somma versata sarà imputata ai compensi al lordo della ritenuta d'acconto che sarà trattenuta e versata dalla Procedura.

-quale che sia la derivazione dei crediti vantati, e cioè solo avvisi di parcella e/o fatture già emesse, si chiede ai professionisti di inviare elenco (possibilmente su foglio di calcolo) riepilogativo delle singole voci di credito, in ordine cronologico, distinguendo le singole componenti (compensi, spese generali,

cassa previdenza, Iva e ritenuta) con esposizione del totale parziale (ovvero per singole voci) e complessivo.

Per i soggetti che partecipano al riparto, quali eredi dell'avente diritto (professionista), si rammentano le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate fornite con Risposta n. 785/2021 nei seguenti termini: *“qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell'art. 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972 che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius. Gli eredi, pertanto, ove già cessata dovranno chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate ed oggetto di pagamento”*

Previ gli adempimenti sopra detti, si precisa che ove il compenso del professionista (i) sia stato ammesso allo stato passivo in virtù di soli avvisi di parcella (i) o difetti l'imputazione del pagamento ricevuto dapprima alle fatture e per l'eccedenza agli avvisi di parcella, il pagamento potrà avvenire solo previa emissione di fattura emessa per importo pari a quello ricevuto, nei termini sopra indicati (risoluzione Agenzia delle Entrate n 127/E del 3 aprile 2008). Ove il professionista non intenda conformarsi alla citata disposizione dell'Agenzia delle Entrate, sopporterà in proprio ed in via esclusiva i costi relativi al necessario versamento dell'IVA, per le sopra riferite ragioni.

Da ultimo si precisa che le parcelle/fatture emesse e trasmesse alla Procedura entro il giorno 5 del mese, in uno con le richieste dichiarazioni, consentiranno alla Procedura di attivarsi affinché siano pagate, in esecuzione del riparto, entro il giorno 15 del mese successivo.

Genova, 15 dicembre 2023

Il commissario liquidatore

Avv. Andrea Grosso